

Indennità di fine rapporto (Buonuscita)

Per una completa conoscenza di tutte le norme che regolano la corresponsione dell'indennità di fine rapporto (buonuscita) dei Cappellani si riportano, qui di seguito, tutte le relative disposizioni:

- 1) art. 15 della legge 4/3/1982, n. 68, - che istituisce tale beneficio;
- 2) comma 6 della CIRCOLARE n. 2850/5300 datata 27/4/1982 dell'Ufficio I Rep. II;
- 3) CIRCOLARE n. 3170/5620 datata 28/3/1986 dell'Ufficio I Rep. II;
- 4) PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO - TERZA SEZIONE - N. 557/98 DEL 12 MAGGIO 1998 trasmesso con nota n. 617 del 22/6/1998.
- 5) Lettera Circolare prot. n. 020041 datata 28/9/1998 - dell'Ufficio I Div. II Sez. D;
- 6) Lettera dell'Ispettorato Generale dei Cappellani prot. n. 757299 del 1/10/1998.

E' ovvio che tali disposizioni vanno interpretate secondo l'ordine cronologico di emissione delle stesse e secondo il succedersi delle norme legislative che si sono modificate e chiarificate nel tempo.

* * *

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68 — "Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti di Prevenzione e Pena"

... omissis ...

Art. 15

I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 20).

CIRCOLARE n. 2850/5300 del 27/4/1982 - Del Ministero di Grazia e Giustizia - D.G.I.P.P. - Uff. I° Rep. II

... omissis ...

L'art. 15 comma 2° dispone che a favore dei Cappellani sia elargita l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 9 del D.L.C. P.S. 4 aprile 1947, n. 207. Pertanto ai Cappellani degli II.PP. aventi almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta, in caso di cessazione del rapporto con l'Amministrazione, una indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Per il beneficio predetto non deve essere effettuata alcuna trattenuta.

* * *

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ufficio I - Rep. II

Roma, 28.3.1986

Prot. n. 362/8

CIRCOLARE n. 3170/5620

Agli Ispett. Distrettuali
II.PP. Adulti
Alle Direzioni degli II. PP.
Ai Direttori dei Centri di
Rieducazione Minorenni
Alle Direzioni degli Istituti
per Minorenni

L O R O S E D I

Oggetto: L. 4.3.1982, n. 68 - Liquidazione indennità fine rapporto - Cappellani incaricati II. PP.

Facendo seguito alla circolare n. 2850/5300 del 27.4.1982 ed a parziale modificazione di quanto in essa stabilito in ordine alla indennità di fine rapporto da liquidare a favore dei Cappellani che prestano servizio negli Istituti penitenziari, si precisa che è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 9, commi 1° e 2°, del D.L. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui dispone, tra

l'altro, che "l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione".

Considerata pertanto l'esigenza di conformarsi alla citata pronuncia, si precisa che l'indennità di cui innanzi deve essere commisurata (una mensilità per ogni anno di servizio prestato) non solamente "alla sola retribuzione" in godimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ma anche a tutte le indennità a carattere continuativo, *con esclusione della indennità integrativa speciale*.

IL DIRETTORE GENERALE

* * *

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO - TERZA SEZIONE - n. 557/98 del 12 Maggio 1998 trasmesso con nota n. 617 del 22/6/1998.

... omissis ...

Con il successivo parere 9 dicembre 1997 n° 400/96 la Sezione - preso atto delle precisazioni fornite con la relazione 1° marzo 1996 n° 020356/8 e con le note 23.4.97 del Ministero del lavoro e 1.10.97 n° 176035 del Ministero del tesoro (con le quali si precisava che i cappellani non erano iscritti ad alcuna forma di gestione previdenziale ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto) - ha inteso puntualizzare che, ferma rimanendo la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, non avendo quest'ultimo natura previdenziale bensì di retribuzione differita, non vi era da operare trattenute previdenziali.

Il trattamento di fine rapporto in questione, invero, ai sensi dell'art. 9 del DLCPS 4 aprile 1947 n° 207 (richiamato dall'art. 15 comma 2 della legge n° 68 del 1982), grava direttamente sull'Amministrazione che fruisce del servizio e non su di un ente previdenziale e, pertanto, non ricorrono i presupposti per operare ritenute previdenziali ex art. 2 della legge n° 87 del 1994, non essendo previsto il versamento di contributi a un ente previdenziale erogatore del trattamento suddetto.

P.Q.M.

nei sensi su esposti è il parere della Sezione.

Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Corrado Calabrò

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Giuseppe Testa

* * *

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale

Divisione II Sezione D - Personale non di ruolo

Prot. n. 020041

Roma, li 28 Settembre 1998

LETTERA CIRCOLARE

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amm.ne Penitenziaria

LORO SEDI

Alle Direzioni di Istituto
degli II.PP.

LORO SEDI

Alle Direzioni delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento
dell'Amm.ne Penitenziaria

LORO SEDI

e, p.c. All'Ufficio Giustizia Minorile
ROMA

All'Ispettorato dei Cappellani
ROMA

Oggetto: Applicazione legge n. 87 del 29.1.1994 anche ai cappellani

Si comunica che, a seguito del quesito posto da questa Amministrazione in merito all'estensione ai cappellani dei benefici della legge n. 87/94, il Consiglio di Stato con il parere n. 617 del 22.6.1998 ha affermato che anche ai cappellani dovrà essere liquidata l'indennità di buonuscita.

Nel rispetto del citato parere si dispone, pertanto, che, ai fini della buonuscita, venga liquidata anche l'indennità integrativa speciale; il computo di detta indennità dovrà rispettare i criteri previsti sia per la retribuzione sia per le altre indennità di carattere continuativo (circolare n. 2850/5300 del 27.4.1982).

Si precisa, inoltre, che detto beneficio spetta ai cappellani che hanno lasciato il servizio dopo il 30 novembre 1984 e che entro il 30 settembre 1994 abbiano presentato istanza per la riliquidazione della buonuscita dell'indennità integrativa speciale.

Le direzioni interessate dovranno, quindi, riliquidare la buonuscita ai soli cappellani che siano in possesso dei requisiti suesposti utilizzando i fondi a disposizione sul capitolo di spesa 5206, per il corrente esercizio finanziario, del bilancio passivo di questo Ministero, comunicando tempestivamente all'ufficio Beni e Servizi le maggiori spese e richiedendo l'assegnazione dei fondi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

* * *

Ministero di Grazia e Giustizia

ISPETTORATO GENERALE DEI CAPPELLANI
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Prot. n. 757299

Roma, 1 ottobre 1998

ALLEGATI: 1

A TUTTI I REVERENDI CAPPELLANI
LORO SEDI

Caro confratello,

finalmente, dopo tanto interessamento di questo Ufficio, ai Cappellani degli Istituti Penitenziari sono stati concessi i benefici della legge 29 gennaio 1994 n. 87 riguardanti il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita.

Ti allego alla presente copia della Lettera Circolare con la quale il D.A.P. emana alle Direzioni le opportune disposizioni per il pagamento della riliquidazione della indennità di fine rapporto.

Per evitare che qualche nostro confratello, cessato dal servizio, possa perdere tale beneficio, ti prego cortesemente di attivarti presso l'Ufficio Segreteria del tuo Istituto per conoscere i nominativi dei Cappellani che ti hanno preceduto nel servizio al tuo carcere e che abbiano terminato l'attività nel periodo che va dal 1 dicembre 1984 a tutt'oggi.

Cerca di informarli in qualunque modo delle presenti disposizioni perché, a loro volta, possano sollecitare le Direzioni delle carceri per una rapida riliquidazione della loro indennità di buonuscita.

Per ottenere i benefici occorrono i seguenti requisiti:

- 1) che si abbia prestato almeno un anno di servizio che decorre dalla data del decreto di nomina a cappellano incaricato.
- 2) Per i cappellani che hanno lasciato il servizio carcerario dal 1/12/1984 al 5/2/1994 tali benefici sono concessi esclusivamente se hanno già presen-

tato (come stabilito dalla legge) alle Direzioni dei propri Istituti la prescritta domanda di riliquidazione entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 (cosa che si prevede abbiano già fatto tutti).

- 3) Per i cappellani cessati dal servizio dall'entrata in vigore della legge e cioè dal 6 febbraio 1994 a tutt'oggi non occorre che abbiano presentato alcuna domanda per ottenere l'inclusione della quota di indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di fine rapporto, in quanto la buonuscita dovrà essere riliquidata d'ufficio.

Ti ringrazio della collaborazione che ci vorrai dare in uno spirito di cristiana fratellanza.

Cordiali saluti.

Mons. Giorgio Caniato
ISPETTORE GENERALE